

CITTA' DI
VENEZIA



REGOLAMENTO

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 82 del 23-24 giugno 2011.

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 9-10/7/2012, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 26-27/07/2013 e con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 73 del 5 settembre 2014.

Riapprovato con deliberazioni:

- *del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale, n. 94 del 29 maggio 2015 per l'anno 2015;*
- *del Consiglio Comunale n. 142 del 21 dicembre 2015 per l'anno 2016;*
- *del Consiglio Comunale n. 69 del 15 dicembre 2016 per l'anno 2017;*
- *del Consiglio Comunale n.53 del 21/12/2017 per l'anno 2018;*
- *del Consiglio Comunale n. 61 del 19/12/2018 per l'anno 2019;*
- *del Consiglio Comunale n. 76 del 18/12/2019 per l'anno 2020;*
- *del Consiglio Comunale n. 92 del 16/12/2020 per l'anno 2021.*

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.

1. Il presente Regolamento, approvato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, disciplina l'applicazione dell'addizionale comunale all'irpef, così come previsto dall'articolo 1 del Decreto Legislativo 25 settembre 1988, n. 360, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

Articolo 2 - Istituzione dell'addizionale comunale all'Irpef

1. Il Comune di Venezia istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, abbiano domicilio fiscale nel Comune di Venezia.

Articolo 3 - Determinazione dell'aliquota

1. L'aliquota di compartecipazione dell'addizionale è fissata nella misura dello 0,8%;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune, ma in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. La deliberazione dell'aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 4 – Esenzioni

1. L'addizionale di cui al presente Regolamento non è dovuta se il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche non supera l'importo di euro 10.000,00 (diecimila/00).
2. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di euro 10.000,00 (diecimila/00), l'addizionale è dovuta ed è determinata applicando l'aliquota al reddito imponibile complessivo.

Articolo 5 – Versamento

1. Il versamento dell'addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato secondo le modalità di cui al D.M. 05.10.2007, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 143, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.

Articolo 6 - Rinvio a disposizioni di legge

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni di legge vigenti.

Articolo 7 – Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio successivo alla data del provvedimento che lo approva. Qualora l'approvazione avvenga successivamente all'inizio dell'esercizio finanziario, purché entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento.